

From: [VAS Roma](#)

Sent: Wednesday, March 20, 2013 11:01 AM

To: asomaschini@regione.lazio.it ; pgazzani@regione.lazio.it ;
segnalazioniaffissioni@comune.roma.it ; davide.bordoni@comune.roma.it ;
francesco.paciello@comune.roma.it ; seg20.poliziale@comune.roma.it ;
seggssu.poliziale@comune.roma.it ; pubblicita@aequaroma.it ; pcolletta@regione.lazio.it ;
pezzella@parcodiveio.it ; giuseppe.bracci@comune.roma.it ; fneri@regione.lazio.it ;
fabio.pacciani@comune.roma.it ; sbap-rm@beniculturali.it ; alessandra.derocco@comune.roma.it
Cc: apitalia@apitalia.it ; uff.installazioni@apitalia.it ; procura.roma@giustizia.it


Subject: Impianti pubblicitari installati all'altezza dell'incrocio di via Flaminia Nuova con via
Tuscania e via Giovanni Fabbroni

Si segnala che all'altezza dell'incrocio della via Flaminia Nuova con via Tuscania e via Giovanni Fabbroni (vedi sottostante foto satellitare) questa associazione ha accertato l'avvenuta installazione di una serie di impianti pubblicitari che sembrano presentare diversi vizi di legittimità.



Foto satellitare tratta da Google Maps

Si riporta di seguito la foto degli impianti pubblicitari che risultano installati sul lato destro della via Flaminia Nuova nel tratto di 50 metri ricompreso tra via Tuscania ed il Fosso dell'Acqua Traversa.



Veduta degli impianti in direzione di Corso di Francia (foto scattata il 12 marzo 2013)



Veduta degli impianti in direzione del Grande Raccordo Anulare (foto scattata il 12 marzo 2013)

La foto soprastante lascia vedere che quanto meno tre dei 4 impianti pubblicitari risultano installati a ridosso di un doppio cartello stradale di segnalazione di pericolo (curva a destra) e di divieto (limite massimo di velocità Km. 50), in violazione del 1° comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 con cui è stato emanato il Codice della Strada, ai sensi del quale ***“lungo le strade ... è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, ..., visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”***.


Le foto lasciano vedere che gli impianti pubblicitari risultano installati a pochissima distanza l'uno dall'altro, in violazione della lettera c) del 4° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992, con

cui é stato emanato il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, ai sensi della quale *“Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, ... , è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari”*.

Le foto lasciano altresì vedere che gli impianti pubblicitari hanno dimensioni di mt. 4 x 3 e sviluppano quindi ognuno una superficie espositiva di 12 mq. che risulta in violazione della deliberazione n. 609 del 3 aprile 1981 con cui il Consiglio Comunale di Roma ha individuato un'area urbana da salvaguardare all'interno di un perimetro di cui ha elencato la serie di strade e di elementi naturali che lo delimitano disponendo il divieto di collocazione di impianti superiori a mq. 6,00 (cioè di dimensioni di mt. 3 x 2) all'interno di questo perimetro ed in tutte le strade che lo intersecano fino alla distanza di 30 metri: la deliberazione n. 609/1981 risulta ribadita dal 1° comma dell'art. 34 del vigente Regolamento di Pubblicità, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 237/2009, ai sensi del quale fino alla entrata in vigore del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) e dei Piani di Localizzazione *“sono confermate tutte le limitazioni disposte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981”*.

Nell'elenco dei confini, allegato alla delibera n. 609/1981, viene indicato il Fosso dell'Acqua Traversa per il tratto compreso tra la sua confluenza con il Fosso della Rimessola (zona via Cassia Vecchia) e la via Flaminia Nuova per il suo successivo tratto a nord-est compreso tra il Fosso dell'Acqua Traversa ed il Grande Raccordo Anulare: ne deriva che il tratto di via Flaminia Nuova ricompreso tra via Tuscania ed il Fosso dell'Acqua Traversa ricade interamente all'interno del perimetro in cui vige il divieto di affissione di impianti pubblicitari superiori a mq.6,00.

Si fa presente che, come attesta la sottostante foto tratta da Street View di Google Maps, quanto meno dal mese di maggio del 2008 a ridosso della rete del centro sportivo della chiesa di S. Gaetano, compreso l'angolo all'altezza di via Tuscania, risultavano installati ben 8 impianti pubblicitari di mt. 4 x 3: la circostanza lascia presumere che tutti questi impianti facessero parte della cosiddetta *“procedura di riordino”*



L'ulteriore foto tratta da Street View di Google Maps sotto riportata lascia vedere da un'altra angolazione che al mese di novembre del 2011 risultavano installati anche altri due impianti di mt. 4 x 3 a ridosso della rete del centro sportivo sul lato a ridosso del Fosso dell'Acqua Traversa.



La circostanza suddetta porta a 10 il numero complessivo degli impianti che facevano presumibilmente parte della cosiddetta "procedura di riordino" e che come tali sono stati censiti il 26 ottobre 2010 dall'Ente Parco di Veio, che con nota prot. n. 733 del 7 marzo 2011 (che é stata trasmessa per conoscenza, oltre che a questa associazione, anche alla Polizia Municipale del XX Gruppo ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per il Comune di Roma e che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) ha trasmesso il loro elenco all'allora direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità Dott. Francesco Paciello, per lamentare che a distanza di più di 4 mesi "non si é registrata nessuna rimozione" e per invitarlo "a procedere celermente alla rimozione di tutti i sopracitati impianti" in quanto in violazione della lettera o) del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 (relativo alle "Misure di salvaguardia") che vieta espressamente "l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco".


Si mette in grande evidenza che la nota suddetta dell'Ente Parco di Veio é supportata da un punto di vista amministrativo e tecnico-giuridico dalla deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 con cui l'allora Commissario Straordinario Dott. Mario Morcone con i poteri del Consiglio Comunale ne ha integrato la delibera n. 193 del 25 ottobre 2004, consentendo "la permanenza degli impianti in attesa dell'esatta individuazione delle zone sottoposte a vincoli, procedendo nell'immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo": si chiede pertanto al Dott. Francesco Paciello di far sapere le ragioni per cui non sembra aver ottemperato quanto meno in parte alla specifica richiesta dell'Ente Parco di Veio.

Con nota prot. n. 911 del 24 marzo 2011 (che si rimette parimenti in allegato per opportuna conoscenza) l'Ente Parco di Veio ha ingiunto la rimozione di tutti e 10 i suddetti impianti entro

10 giorni dalla data del ricevimento del provvedimento alla S.r.l. "R.B. Pubblicità" che ne era risultata proprietaria.

L'ordinanza é stata emessa sul presupposto sbagliato che tutti e 10 gli impianti pubblicitari ricadessero all'interno della perimetrazione provvisoria del Parco di Veio, che invece taglia a metà il centro sportivo della parrocchia di S. Gaetano, come attesta la sottostante planimetria.

Particolare della Tavola A.5.8 della proposta del Piano di Assetto del Parco di Veio



Quando l'Ente Parco di Veio si é accorto dell'errore, con nota prot. n. 2015 del 13 luglio 2012 (che é stata trasmessa per conoscenza anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma ed all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche della Regione Lazio e che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) ha comunicato all'allora Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissione e Pubblicità Dott. Claudio Saccotelli, che gli impianti pubblicitari della S.r.l. "R.B. Pubblicità" sono solo i seguenti 5 a partire dalla sponda destra del Fosso dell'Acqua Traversa:

- impianto al Km. 7,070 con numero di codice identificativo 0009/AB237/P;
- impianto al Km. 7,070 con numero di codice identificativo 0009/AB236/P;
- impianto al Km. 7,065 con numero di codice identificativo 0009/AB233/P;
- impianto al Km. 7,060 con numero di codice identificativo 0009/AB232/P;
- impianto al Km. 7,055 con numero di codice identificativo 0009/AB231/P.

Si fa presente che i suddetti 5 impianti risultano essere stati nel frattempo rimossi, ma che sullo stesso posto dell'impianto con il numero di codice identificativo 0009/AB233/P (il 1° sul fronte di via Flaminia Nuova) risulta ora essere stato installato dalla S.r.l. "A.P. ITALIA" un impianto bifacciale di mt. 3 x 2, che é stato segnalato con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 11,30 del 17 marzo 2013 e di cui si riporta la sottostante foto, che lascia intravedere l'avvenuta rimozione dei tre impianti della S.r.l. "R.B. Pubblicità" che prospettavano su via Flaminia Nuova.



Foto scattata il 13 marzo 2013

Si riportano di seguito le foto ed i rispettivi dati dei rimanenti 5 impianti pubblicitari della S.r.l. "R.B. Pubblicità" che risultano collocati all'esterno del Parco di Veio, ma in sua "prossimità" ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 e che sono tuttora installati nel tratto successivo di via Flaminia Nuova che dal confine del Parco di Veio arriva fino a e via Tuscania.

1 – Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 installato al Km. 7,045 di via Flaminia Nuova, a 5 metri dal confine del Parco di Veio.



Veduta della facciata dell'impianto (Foto scattata il 12 marzo 2013)



Targhetta affissa sulla cornice destra dell'impianto con il numero di codice identificativo 0009/AB230/P (Foto scattata il 12 marzo 2013)

2 – Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 installato al Km. 7,040 di via Flaminia Nuova, a 10 metri dal confine del Parco di Veio.



Veduta della facciata dell'impianto (Foto scattata il 12 marzo 2013)



Targhetta affissa sulla cornice destra dell'impianto con il numero di codice identificativo 0009/AB229/P (Foto scattata il 12 marzo 2013)

3 – Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 installato al Km. 7,035 di via Flaminia Nuova, a 15 metri dal confine del Parco di Veio.



Veduta della facciata dell'impianto (Foto scattata il 12 marzo 2013)



Targhetta affissa sulla cornice destra dell'impianto con il numero di codice identificativo 0009/AB228/P (Foto scattata il 12 marzo 2013)

4 – Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 installato al Km. 7,030 di via Flaminia Nuova, a 20 metri dal confine del Parco di Veio.



Veduta della facciata dell'impianto (Foto scattata il 12 marzo 2013)



Targhetta affissa sulla cornice destra dell'impianto con il numero di codice identificativo 0009/AB217/P (Foto scattata il 12 marzo 2013)

5 – Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 4 x 3 installato al Km. 7,020 di via Flaminia Nuova, all'angolo con via Toscana, a 30 metri dal confine del Parco di Veio.



Veduta della facciata dell'impianto (Foto scattata il 12 marzo 2013)



Targhetta affissa sulla cornice destra dell'impianto con il numero di codice identificativo 0009/AB216/P (Foto scattata il 12 marzo 2013)


A seguito della entrata in vigore della cosiddetta "legge Galasso" n. 431/1985 ai sensi della lettera c) del 1° comma del suo art. 1 sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico imposto automaticamente *ope legis* ai sensi della legge n. 1497/1939 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

La suddetta lettera c) é stata poi abrogata ma recepita integralmente alla lettera c) del 1° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, che é relativo alle "Aree tutelate per legge".


In tal modo sono state sottoposte a vincolo paesaggistico anche entrambe le sponde del Fosso dell'Acqua Traversa per una fascia di rispetto di 150 metri ciascuna.

Si riporta di seguito l'estratto della Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che individua entrambe le fasce di rispetto del Fosso dell'Acqua Traversa (in rigato orizzontale di colore azzurro), oltre che la perimetrazione provvisoria del Parco di Veio (in rigato verticale di colore verde).

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Tavole B - Tavola 24 - Foglio 374 - (Roma)



Vincoli ricognitivi di legge

	c058_001	c) corsi delle acque pubbliche	art. 7 L.R. 24/98
---	----------	--------------------------------	-------------------

Come si può ben vedere, entro la fascia di rispetto della sponda destra del Fosso dell'Acqua Traversa risulta ricompreso l'intero tratto della via Flaminia all'incrocio con via Tuscania e via Giovanni Fabbroni.

Per collocare cartelli pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, prima ancora del materiale rilascio della autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, occorre il rilascio preventivo ed obbligatorio della "autorizzazione paesaggistica" che nel potere di subdelega concesso dalla legge regionale n. 59/1995 spetta al Comune di Roma e precisamente alla "U.O. Procedimenti Edilizi Speciali" (che dipende dalla "Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici" del "Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica"), il quale a sua volta deve avere il previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza competente per territorio ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, che spetta in tal caso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma.

Con la allegata nota prot. n. 2015 del 13 luglio 2012 l'Ente Parco di Veio con riguardo ai suddetti 5 impianti della S.r.l. "R.B. Pubblicità" ha chiesto alla U.O. Affissioni e Pubblicità di "voler urgentemente fornire i relativi nulla osta paesaggistici ... in quanto impianti posti 'in prossimità di bene paesaggistico (Parco Naturale)'": non é dato di sapere se siano state fornite le 5 "autorizzazioni paesaggistiche", di cui l'Ente Parco di Veio attribuiva erroneamente alla Regione Lazio la competenza al rilascio.

Con la stessa allegata nota prot. n. 2015/2012 l'Ente Parco di Veio ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma di "voler inviare notizie circa l'avvenuto rilascio o meno dei necessari provvedimenti di autorizzazione paesaggistica per gli impianti in questione": non é dato di sapere se siano state inviate notizie al riguardo.

Si chiede ad ogni buon fine al Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, Arch. Maria Costanza Pierdominici, di far sapere se sia stato richiesto e rilasciato il parere vincolante di sua competenza tanto per i 5 impianti pubblicitari della S.r.l. "R.B. Pubblicità" quanto per quelli ulteriori di cui si dirà più avanti: si chiede altresì al Dirigente della "U.O. Procedimenti Edilizi Speciali Ing. Fabio Pacciani ed alla Responsabile Arch. Alessandra De Rocco se sia stata richiesta e rilasciata la "autorizzazione paesaggistica", sulla base del parere espresso dal Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, sia per i 5 impianti pubblicitari della S.r.l. "R.B. Pubblicità" che per quelli ulteriori di cui si dirà più avanti.

Si mette in grande evidenza che ai sensi del comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 "l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio": ne deriva che in mancanza di quest'atto preventivo ed obbligatorio sarebbe totalmente viziata di legittimità l'installazione tanto dei suddetti impianti pubblicitari quanto di quelli ulteriori di cui si dirà più avanti.

A tal ultimo riguardo si segnala che all'altezza dell'incrocio di via Flaminia Nuova con via Tuscania é in procinto di essere installato il seguente ulteriore 6° impianto senza ancora il suo pannello pubblicitario.

6 – Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 1 x 1,40 circa installato al Km. 7,025 circa di via Flaminia di via Flaminia Nuova, all'angolo con via Tuscania, a 25 metri dal confine del Parco di Veio.



Veduta di una delle due facciate dell'impianto (foto scattata il 12 marzo 2013)



Veduta dell'altra facciata dell'impianto (foto scattata il 12 marzo 2013)

Le foto soprastanti lasciano vedere che l'impianto risulta installato a ridosso tanto dei cartelloni di mt. 4 x 3 quanto dell'incrocio della via Flaminia Nuova con via Tuscania, provvisto di impianto semaforico e di attraversamento pedonale, in violazione del 5° comma dell'art. 4 del vigente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27/2009, che "**dispone che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E), strade urbane di quartiere, ed F), strade locali, per i cartelli di dimensione non superiore a metri 1,20x1,80 sono così derogate:**

– distanza minima dai segnali di pericolo, prescrizione ed indicazione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni:

strade urbane di quartiere: metri 25 prima dei segnali stradali, degli impianti semaforici e delle intersezioni, e metri 15 dopo i segnali stradali, gli impianti semaforici e le intersezioni;

– distanza minima dagli attraversamenti pedonali:

strade urbane di quartiere: metri 15;

.....

– distanza minima dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 15."



Targhetta affissa sul supporto dell'impianto di codice identificativo 0093/BI100/P
(Foto scattata il 12 marzo 2013)

Dalla considerazione che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 e 33 Bis del vigente Regolamento approvato con deliberazione n. 37/2009 é vietata l'installazione di nuovi impianti pubblicitari su suolo pubblico derivano le due seguenti uniche possibilità:

- **che il cartellone sia stato installato in modo totalmente abusivo e che quindi il numero di codice identificativo 0093/AI100/P sia del tutto falso oppure sia stato registrato nella Nuova Banca Dati a seguito di autodenuncia ai sensi del D.P.R. 445/2000;**
- **che l'impianto risulti invece regolarmente registrato nella Nuova Banca Dati con il numero di codice identificativo 0093/AI100/P a seguito di una procedura di autorizzazione.**

Si fa ad ogni modo presente che nell'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella nuova Banca Dati del Servizio Affissioni (aggiornato alla data dell'8 settembre 2011) al codice 0093 corrisponde come denominazione la ditta "UNIGAMMA S.r.l.": si chiede ad ogni modo di sapere se nella Nuova Banca Dati risulti effettivamente che il progressivo impianto AI 100 identifichi oggettivamente – in ottemperanza anche al comma 1 bis dell'art. 12 del Regolamento delle Affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37/2009 – la tipologia e l'ubicazione di questo specifico cartellone e corrisponda al titolo autorizzativo rilasciato per esso, specificando - in caso affermativo - a che titolo, in che data e nell'ambito di quale procedimento sia stato rilasciato, precisando se si sia trattato di impianto installato abusivamente e autodenunciato (per il quale sia stata pagata la dovuta indennità ed ottenuta l'assegnazione di un numero di codice identificativo) oppure di "concessione" quinquennale di impianto inserito nel procedimento per il riordino per il quale sia stata fatta richiesta di "ricollocazione" o "spostamento" ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 3.12.2008 (facendo sapere in tal caso se sia stata rinnovata fino al 31.12.2014 la sua concessione scaduta il 31 dicembre 2009) e soprattutto se ci sia stata in tutti i casi una preventiva istruttoria sulla legittimità della posizione di questo impianto, considerato che risulta installato in violazione della normativa vigente in materia.

A tal ultimo riguardo si deve comunque spiegare a che titolo l'impianto sia riuscito ad essere registrato come "regolare" nella Nuova Banca Dati, considerato che la sua installazione risulta in palese violazione non solo del 5° comma dell'art. 4 del vigente Regolamento, ma anche e soprattutto del vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto del Fosso dell'Acqua Traversa e delle prescrizioni di tutela delle aree "in prossimità" del Parco di Veio dettate sia dall'art. 153

del D.Lgs. n. 42/2004 che dalla deliberazione n. 16/2007 del Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio: s

i può supporre che l'impianto potrebbe essere stato "spostato" da un'altra posizione in forza della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 395 del 3 dicembre 2008 che ha riguardato le procedure attivabili proprio per gli spostamenti degli impianti pubblicitari tramite la relativa modulistica, poi disciplinata dal dott. Francesco Paciello e dall'Ing. Carlo Di Francesco con Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008, che ha riguardato fra l'altro anche gli "Impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada".

Riguardo a questa procedura semplificata da voci raccolte, ma non ancora ufficialmente confermate, sembrerebbe che nella Nuova Banca Dati risultino registrati molti impianti pubblicitari "spostati" per semplice "comunicazione della società" che ne è titolare, senza che su di essi sia stata fatta una dovuta istruttoria né prima (nell'arco dei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di "spostamento" di un impianto) né dopo (successivamente cioè alla data di "comunicazione" dell'avvenuta installazione dell'impianto).

Si chiede ad ogni modo di confermare se nella Nuova Banca Dati l'impianto di cui all'oggetto risulti registrato in questa nuova ultima posizione per semplice "comunicazione" della ditta "UNIGAMMA", in totale assenza quindi di una verifica della asseverazione di conformità, oppure sia stata invece accertata la piena legittimità della nuova posizione in cui è stato ricollocato l'impianto a conclusione di una istruttoria relativa ad un procedimento che si dovrebbe ad ogni modo specificare, specie se diverso da quello consentito dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 395/2008.

Ma in tal caso la ditta "UNIGAMMA" deve avere comunque presentato richiesta di spostamento utilizzando il vecchio Modello B (per ricollocazione di impianti in contrasto con le norme inderogabili del Codice della Strada) oppure il vecchio Modello C (per ricollocazione di impianti per motivi diversi dalla difformità alle norme inderogabili del Codice della Strada).

Si fa presente che in entrambi i suddetti vecchi modelli c'è un passo identico che emerge da un loro confronto e che è quello della consapevolezza del dichiarante "***delle responsabilità stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)***" (Mod. B).

La conferma dell'obbligo della preventiva acquisizione del nulla osta è stata ribadita in tutti i modelli di asseverazione predisposti dal Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma riguardo agli "spostamenti" di impianti pubblicitari in zona vincolata: è stato infatti testualmente prestampato fino a poco tempo fa che "***Qualora l'area sia vincolata deve essere espressamente dichiarato il tipo di vincolo e devono essere riportati gli estremi - data e protocollo - della richiesta del nulla osta - la domanda sarà comunque irricevibile se non corredata dal Nulla Osta***".

Il Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità (poi soppresso), Dott. Claudio Saccotelli, ha sostituito i modelli A, B, C, e D con nuovi modelli che così come da lui predisposti citano ora solo l'allegato "**parere positivo della Sovrintendenza competente sul territorio della nuova posizione**".

Ma tutti e 4 i modelli, così come predisposti riportano sempre la seguente dicitura: *“Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica dei dati contenuti nella presente dichiarazione e, in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria ed escluderà, pertanto, l’impianto dal provvedimento autorizzatorio; è, altresì a conoscenza che l’abusiva installazione delle opere prima dell’ottenimento della prescritta autorizzazione sarà perseguita in base alle norme vigenti”*

Si chiede pertanto di sapere se c’è stata comunque richiesta formale di installazione ed in particolare di spostamento da parte del rappresentante legale della “UNIGAMMA” utilizzando uno dei suddetti 4 modelli e se in tal caso c’è stata la dovuta verifica della S.p.A “Aequa Roma” specie per quanto riguarda la richiesta di “autorizzazione paesaggistica”, e quali esiti abbia avuto: si chiede in particolare di sapere, nell’ipotesi che sia stata utilizzata la procedura semplificata consentita per gli “spostamenti” dalla delibera della Giunta Capitolina n. 395/2008, se l’impianto sia stato regolarmente autorizzato in tal modo oppure risulti registrato nella Nuova Banca Dati con il rispettivo numero di codice identificativo per “COMUNICAZIONE DELLA SOCIETA” vale a dire senza che si sia stato effettuato nessun controllo istruttorio sulla legittimità delle 5 nuove posizioni né prima né dopo la loro avvenuta installazione.

Si segnala altresì che all’altezza dell’incrocio di via Flaminia Nuova con via Giovanni Fabbroni risultano installati i seguenti ulteriori impianti pubblicitari di cui si riportano di seguito le foto ed i rispettivi dati.

7 – Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 1 x 1,40 circa installato sullo spartitraffico dello svincolo della via Flaminia Nuova verso via Giovanni Fabbroni, in prossimità del confine del Parco di Veio.



Veduta di una delle due facciate dell’impianto (foto scattata il 12 marzo 2013)



Veduta dell'altra facciata dell'impianto (foto scattata il 12 marzo 2013)

Si fa presente che, come attesta la sottostante foto tratta da Street View di Google Maps, quanto meno dal mese di maggio del 2008 l'impianto pubblicitario non risultava ancora installato.





Targhetta affissa sul montante dell'impianto con il numero di codice identificativo 0084/BE142/P
(Foto scattata il 12 marzo 2013)

Si fa presente che nell'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella nuova Banca Dati del Servizio Affissioni (aggiornato alla data dell'8 settembre 2011) al codice 0084 corrisponde come denominazione la ditta "SCREEN CITY ADV S.R.L.": si chiede ad ogni modo di sapere se nella Nuova Banca Dati risulti effettivamente che il progressivo impianto BE 142 identifichi oggettivamente – in ottemperanza anche al comma 1 bis dell'art. 12 del Regolamento delle Affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37/2009 – la tipologia e l'ubicazione di questo specifico cartellone e corrisponda al titolo autorizzativo rilasciato per esso, specificando - in caso affermativo - a che titolo, in che data e nell'ambito di quale procedimento sia stato rilasciato, precisando se si sia trattato di impianto installato abusivamente e autodenunciato (per il quale sia stata pagata la dovuta indennità ed ottenuta l'assegnazione di un numero di codice identificativo) oppure di "concessione" quinquennale di impianto inserito nel procedimento per il riordino per il quale sia stata fatta richiesta di "ricollocazione" o "spostamento" ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 3.12.2008 (facendo sapere in tal caso se sia stata rinnovata fino al 31.12.2014 la sua concessione scaduta il 31 dicembre 2009) e soprattutto se ci sia stata in tutti i casi una preventiva istruttoria sulla legittimità della posizione di questo impianto, considerato che risulta installato in violazione della normativa vigente in materia.

Anche per il suddetto impianto valgono le considerazioni fatte per il precedente impianto della ditta "UNIGAMMA".

8 – Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 2 x 2 circa installato sullo spartitraffico dello svincolo della via Flaminia Nuova verso via Giovanni Fabbroni, in prossimità del confine del Parco di Veio.



Veduta di una delle due facciate dell'impianto (foto scattata il 12 marzo 2013)



Veduta dell'altra facciata dell'impianto (foto scattata il 12 marzo 2013)

La sottostante foto tratta da Street View di Google Maps lascia vedere, a confronto anche con quella sopra riportata e risalente a maggio del 2008, che al mese di novembre del 2011 il suddetto impianto pubblicitario risultava già installato a ridosso dell'albero che è stato nel frattempo tagliato: la foto lascia vedere che a questa data risultavano già installati anche l'impianto della ditta "SCREEN CITY ADV S.R.L." ed un terzo impianto pubblicitario sul marciapiede protetto dai parapetonali che è stato evidentemente poi rimosso.



La foto soprastante lascia vedere che l'impianto pubblicitario risulta installato a ridosso dell'incrocio della via Flaminia Nuova con via Giovanni Fabbroni, in violazione della lettera a) del 4° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992, con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, ai sensi della quale *"Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, ... , è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h ... è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime ...: .. a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni"*.



Targhetta affissa sul montante dell'impianto con il numero di codice identificativo 0079/AR073/P
(Foto scattata il 12 marzo 2013)

Si fa presente che nell'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella nuova Banca Dati del Servizio Affissioni (aggiornato alla data dell'8 settembre 2011) al codice 0079 corrisponde come denominazione la ditta "GRUPPO ODP PUBBLICITA' S.r.l.": si chiede ad ogni modo di sapere se nella Nuova Banca Dati risulti effettivamente che il progressivo impianto AR 073 identifichi oggettivamente – in ottemperanza anche al comma 1 bis dell'art. 12 del Regolamento delle Affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37/2009 – la tipologia e l'ubicazione di questo specifico cartellone e corrisponda al titolo autorizzativo rilasciato per esso, specificando - in caso affermativo - a che titolo, in che data e nell'ambito di quale procedimento sia stato

rilasciato, precisando se si sia trattato di impianto installato abusivamente e autodenunciato (per il quale sia stata pagata la dovuta indennità ed ottenuta l'assegnazione di un numero di codice identificativo) oppure di "concessione" quinquennale di impianto inserito nel procedimento per il riordino per il quale sia stata fatta richiesta di "ricollocazione" o "spostamento" ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 3.12.2008 (facendo sapere in tal caso se sia stata rinnovata fino al 31.12.2014 la sua concessione scaduta il 31 dicembre 2009) e soprattutto se ci sia stata in tutti i casi una preventiva istruttoria sulla legittimità della posizione di questo impianto, considerato che risulta installato in violazione della normativa vigente in materia.

Anche per il suddetto impianto valgono le considerazioni fatte per il precedente impianto della ditta "UNIGAMMA".

9 – Montante di un impianto senza pannello pubblicitario installato sul marciapiede dello spartitraffico dello svincolo della via Flaminia Nuova verso via Giovanni Fabbroni, in prossimità del confine del Parco di Veio.



Veduta del montante (foto scattata il 12 marzo 2013)

La foto suddetta lascia vedere un montante molto colpito dalla ruggine e fa quindi supporre che il pannello pubblicitario sia stato rimosso da chissà quanti tempo.

La sottostante foto tratta da Street View di Google Maps lascia vedere che a maggio del 2008 il suddetto montante dell'impianto pubblicitario non risultava ancora installato e fa supporre che poi il pannello pubblicitario sia stato rimosso perché interferiva con la visuale del territorio del Parco di Veio che si intravede sullo sfondo a sinistra della foto, in violazione quindi della delibera del Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio n. 16 del 21 marzo 2007, sopra ricordata.



Targhetta affissa sul montante dell'impianto con il numero di codice identificativo 0162/BD362/P e la scritta con il nome della ditta "VAME PUBBLICITA' SRL" (Foto scattata il 12 marzo 2013)

Si fa presente che nell'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella nuova Banca Dati del Servizio Affissioni (aggiornato alla data dell'8 settembre 2011) al codice 0162 corrisponde effettivamente come denominazione la ditta "

VAME PUBBLICITA' SRL", di cui questa associazione ha già segnalato l'installazione di 3 impianti pubblicitari in via di Grottarossa (due dei quali ricadenti dentro il Parco di Veio) e di 5 impianti pubblicitari in via Cassia, tutti con la pubblicità di una sala da giochi: si mette in evidenza che sono stati tutti rimossi, ma che di tre di quelli collocati in via Cassia é rimasto installato il rispettivo montante, che si chiede di rimuovere al pari di questo rimasto in piedi da chissà quanto tempo e per chissà quali motivi.

10 – Montanti di un impianto senza pannello pubblicitario installati sul marciapiede dello spartitraffico dello svincolo della via Flaminia Nuova verso via Giovanni Fabbroni, in prossimità del confine del Parco di Veio.



Veduta dei due montanti (foto scattata il 12 marzo 2013)



Veduta dei due montanti da un'altra angolazione (foto scattata il 12 marzo 2013)

La sottostante foto tratta da Street View di Google Maps lascia vedere che a novembre del 2011 i suddetti due montanti risultavano già installati e fa supporre che poi il pannello pubblicitario da essi sorretto sia stato rimosso perché interferiva anch'esso ancor di più con la visuale del territorio del Parco di Veio che si intravede sullo sfondo della foto, in violazione quindi sempre della delibera del Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio n. 16 del 21 marzo 2007, sopra ricordata.



Si chiede pertanto la immediata rimozione anche dei due suddetti montanti.

Si chiede in conclusione alle SS.LL. di voler verificare, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, la legittimità di tutti gli impianti di cui all'oggetto, provvedendo alla loro immediata rimozione in caso di accertata violazione della normativa vigente in materia.

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, che anche se per via telematica si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

- Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) –

.....



ROMA CAPITALE

Dipartimento Attività Economiche e Produttive -
Formazione e Lavoro
Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e
Pubblicità
U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari -
Gestione affissioni e pubblicità
Servizio Procedimenti Amministrativi



Associazione VAS
Verdi Ambiente e Società
Via Flaminia 53
00196 Roma

RACCOMANDATA R/R

Oggetto: Segnalazione impianti pubblicitari installati all'altezza dell'incrocio di Via Flaminia Nuova con Via Tuscania e Via Giovanni Fabbroni.

In merito alla Vostra segnalazione pervenuta presso questa Direzione, con Prot. QH/26059 dell'08.04.2013 riguardante l'installazione di n.9 impianti sottoelencati:

- cod. 0009/AB230/P sito in Via Flaminia Nuova al km. 7,045, a 5 metri dal confine del Parco di Veio;
- cod. 0009/AB229/P sito Via Flaminia Nuova al Km. 7,040 , a 10 metri dal confine del Parco di Veio;
- cod. 0009/AB228/P sito in Via Flaminia Nuova al km. 7,035 a 15 metri dal confine del Parco di Veio;
- cod. 0009/AB217/P sito in Via Flaminia Nuova al km. 7,030 a 20 metri dal confine del Parco di Veio;
- cod. 0009/AB216/P sito in Via Flaminia Nuova al km. 7,020 all'angolo con Via Tuscania a 30 metri dal confine del Parco di Veio;
- cod. 0093/BI100/P sito in Via Flaminia Nuova al km. 7.025 all'angolo con Via Tuscania, a 25 metri dal confine del Parco di Veio;
- cod. 0084/BE142/P sito in Via Flaminia Nuova verso Via Giovanni Fabbroni, in prossimità del confine del Parco di Veio;
- cod. 0079/AR073/P sito in Via Flaminia Nuova verso Via Giovanni Fabbroni, in prossimità del confine del Parco di Veio;
- cod. 0162/BD362/P sito in Via Flaminia Nuova verso Via G. Fabbroni su spartitraffico dello svincolo;

si rappresenta quanto segue:

- con nota prot. QH/29470 del 18.04.2013 è stato richiesto l'intervento del Gruppo di Sicurezza Sociale e Urbana di Roma Capitale per la verifica sul territorio.



ROMA CAPITALE

A tutt'oggi non è stato dato riscontro;
per quanto attiene l'eventualità che gli impianti segnalati ricadono in area vincolata, la Società Aequa Roma interessata per competenza, ci ha comunicato di aver presentato nota agli Enti tutori del vincolo per acquisire eventuale N.O. e valutare la possibilità di permanenza in loco degli impianti in questione.

IL DIRETTORE
Dr. Francesco Paciello